

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1997

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZACCAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1995

Norme per il potenziamento dell'amministrazione giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. - L'amministrazione giudiziaria versa da anni in condizioni funzionali estremamente carenti e questo non solo per la complessità e il notevole invecchiamento, ma anche per una obiettiva insufficienza delle risorse umane e materiali a disposizione di questo settore fondamentale dell'attività statale. Il risultato di questo stato di cose è sotto gli occhi di tutti e si sostanzia in un arretrato enorme sia nel settore civile che in quello penale, nella defatigante lunghezza dei procedimenti, che in particolare nel settore civile è sfociata in una situazione di sostanziale denegata giustizia.

Lo Stato italiano destina per la giustizia, che dovrebbe costituire una delle sue funzioni fondamentali, una quota del tutto insignificante della spesa annuale e viene meno così all'assolvimento di un suo dovere primario.

Scopo del presente disegno di legge è quello di incidere rapidamente su questa situazione di fatto attraverso misure di vario tipo dirette tutte a migliorare la produttività del settore ed accelerare così i tempi dei procedimenti giudiziari nell'interesse preminente del cittadino.

Questa iniziativa ha lo scopo in particolare di eliminare, attraverso una razionale distribuzione sul territorio del personale di magistratura e dell'amministrazione giudiziaria in genere, le carenze funzionali presenti oggi nell'amministrazione giudiziaria ed evitare la paralisi dell'attività degli uffici giudiziari.

È necessario, infatti, ristrutturare l'intera metodologia distributiva sul territorio del personale giudiziario prendendo come riferimento criteri certi quali il carico di lavoro, il numero dei procedimenti penali e delle cause civili iniziate e definite nell'ultimo anno solare e procedere inoltre all'ac-

corpamento ed alla soppressione di quegli uffici giudiziari che non abbiano un carico di lavoro tale da giustificare l'assegnazione di magistrati.

A seguito della razionalizzazione saranno individuate le inadeguatezze degli organici e le vacanze e pertanto sarà aumentato l'organico del personale giudiziario presso le sedi giudiziarie dove effettivamente si riscontrano delle carenze. Con la razionale distribuzione dei posti e con il loro aumento in funzione delle accertate esigenze manifestate dai criteri sopra citati sarà accresciuta senz'altro la funzionalità degli stessi uffici e si imprimerà una decisa accelerazione alla giustizia che consentirà di eliminare gli arretrati pendenti presso diverse sedi giudiziarie. È inoltre da considerare che una recente relazione del Consiglio superiore della magistratura evidenzia una situazione di carenza di organico rispetto alla popolazione residente. Tale relazione dimostra come in talune sedi quali Brescia, Venezia, Ancona e Bologna il numero dei magistrati presenti è assai ridotto mentre in altri distretti è alto. Un altro criterio sempre tratto dalla relazione del Consiglio superiore della magistratura, quale quello dei procedimenti sopravvenuti, rileva le divergenze, in materia di organico, esistenti tra i diversi distretti.

I primi due articoli prevedono una delega al Governo per emanare in tempi brevi un decreto legislativo e, nell'articolo 2, l'autorizzazione per il Ministro di grazia e giustizia, di aumentare l'organico in relazione alle esigenze della ristrutturazione prevista dall'articolo 1.

L'articolo 3 prevede che i magistrati che non svolgono funzioni giudiziarie, ma che esercitano altri incarichi, ad esclusione di quelli distaccati presso il Consiglio superiore della magistratura, la Corte costituzionale od

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Ministero di grazia e giustizia, debbano essere riassegnati alle funzioni giurisdizionali proprio per coprire le carenze presenti nell'amministrazione giudiziaria.

Onorevoli colleghi, è necessario approvare al più presto questo disegno di legge

per ottenere una migliore distribuzione del personale dell'amministrazione giudiziaria ed operare un aumento di organico che eguagli la definizione dei procedimenti esistenti e migliori l'amministrazione della giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulla base dei principi direttivi di cui alla presente legge, un decreto legislativo diretto a razionalizzare la distribuzione tra i vari distretti giudiziari dei magistrati, del personale di cancelleria e di tutta l'amministrazione giudiziaria.

2. La distribuzione del personale di cui al comma 1 è effettuata, sentito il Consiglio superiore della magistratura per quanto attiene ai magistrati, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) carichi di lavoro nelle varie sedi giudiziarie, determinati sulla base della popolazione residente e del flusso delle iscrizioni di notizie di reato e cause civili;

b) numero dei procedimenti penali e delle cause civili iniziate nell'ultimo anno solare in rapporto alle cause civili ed ai processi penali definiti;

c) soppressione o accorpamento delle sezioni distaccate delle preture circondariali, che non abbiano un carico di lavoro tale da giustificare l'assegnazione in via esclusiva di un magistrato;

d) soppressione o accorpamento dei tribunali siti in comuni non capoluogo di provincia, che non abbiano un carico di lavoro tale da giustificare la presenza di almeno cinque magistrati oltre il presidente.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica, entro tre mesi dall'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, può con ulteriore decreto legislativo, aumentare gli organici complessivi dei magistrati e del personale

di cancelleria, in una percentuale massima del 20 per cento rispetto alla consistenza attuale.

2. Entro i tre mesi successivi, in deroga alle disposizioni di legge sul blocco delle assunzioni nel settore pubblico, debbono essere banditi i concorsi ordinari per la copertura dei posti comunque vacanti negli organici di cui al comma 1, nonché, nei successivi sei mesi, dei posti resisi disponibili con l'aumento degli organici di cui al presente articolo.

3. Per il 30 per cento dei posti di organico, vacanti e in aumento, del personale di cancelleria e con mansioni esecutive è possibile prevedere la copertura anche immediata con il ricorso alla mobilità.

Art. 3.

1. I magistrati in servizio distaccati presso qualsiasi Amministrazione pubblica - diversa dalla Corte costituzionale, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura - per lo svolgimento di funzioni di carattere amministrativo sono riassegnati alle funzioni giurisdizionali, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1 è possibile l'assegnazione di un numero massimo di dieci magistrati, solo per i casi di eccezionale rilevanza, con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere vincolante del Consiglio superiore della magistratura.

3. I distacchi di cui al comma 2 non possono comunque essere di durata superiore ai quattro anni.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

